

Repertorio n. 13.063

Raccolta n. 9.170

**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA
DEGLI ASSOCIATI DELLA
"ANFASS CESENA"
REPUBBLICA ITALIANA**

Il giorno dieci ottobre duemilaventi

(10.10.2020)

alle ore 9.30 (nove e trenta),

in Cesena, presso la Fattoria dell'Ospitalità, località Diegaro, Via Maccanone n. 335, ove richiesto,

avanti a me **ANTONELLA ODIERNA** notaio in Cesena, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Forlì e Rimini, è presente:

MANUZZI GIORGIO, nato a Cesena il giorno 1 agosto 1945, domiciliato per la carica e per questo atto presso la sede legale in appresso indicata, che dichiara di essere cittadino italiano e di intervenire al presente atto non in proprio ma quale presidente del consiglio direttivo della "**ANFFAS Cesena - Associazione Famiglie di persone con disabilità intellettiva e/o relazionale**", in breve denominata anche "**Anffas Cesena**", associazione di diritto privato costituita in Italia, senza scopo di lucro, con sede a Cesena in Via Maccanone n. 335, codice fiscale 90044070408, ente giuridicamente autonomo facente parte dell'unitaria struttura Anffas Onlus, iscritta al n. 4492 del Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale.

Il costituito, della cui personale identità io notaio sono certo, mi dichiara che è qui riunita, in questo luogo, giorno ed ora, in seconda convocazione - essendo andata deserta la prima fissata nell'avviso per il giorno 6 ottobre 2020, alle ore 23.00, come espressamente attesta il comparente - l'assemblea dell'associazione per discutere e deliberare sugli argomenti di cui oltre.

Presidenza dell'Assemblea - Ai sensi dell'art. 12 dello statuto, assume la presidenza dell'assemblea, su designazione unanime degli intervenuti, il costituito **MANUZZI GIORGIO**, che d'ora in avanti sarà anche indicato come "presidente", il quale, nella sua veste:

- mi richiede di assumere la veste di segretario dell'assemblea, redigendone il verbale in forma pubblica, e

- nomina tre scrutatori nelle persone dei signori: **MONTALTI FRANCESCA**, **MONTESI MARINO** e **BRATTI BARBARA**.

Ed io notaio, nella suddetta veste di segretario dò atto di quanto segue.

Costituzione dell'Assemblea - Il presidente dichiara che l'assemblea è regolarmente costituita e atta a deliberare perché regolarmente convocata per questo giorno e luogo, all'ore 9.00, con prot. n. 100/2020 del 17 settembre 2020, nelle forme previste dall'art. 10 dello statuto, mediante avviso tempestivamente inviato a tutti gli associati ed agli altri aventi diritto a mezzo posta elettronica (se muniti di indirizzo attivo di pec) o a mezzo raccomandata a mano; il presidente dichiara che la copia dell'avviso di convocazione e le relative ricevute di invio/consegna sono conservate presso la sede dell'associazione.

Presenze - Il presidente dichiara che sono qui presenti:

a) per gli associati: numero 42 (quarantadue) associati (in proprio o per delega, che - previo controllo della loro regolarità da parte del presidente dell'assemblea e degli scrutatori - restano acquisite agli atti dell'associazione), di cui il presidente dichiara di aver accertato l'identità e la legittimazione, su un



ANTONELLA ODIERNA
NOTAIO

Via Martiri della Libertà n. 1

47521- Cesena (FC)

tel. 0547 25370 - 21374

fax 0547 29953

aodierna@notariato.it

REGISTRATO

A CESENA

il 26/10/2020

n. 7700

serie 1T

esatti euro 0,00

totale di numero 194 (centonovantaquattro) associati aventi diritto di voto, e pertanto in misura idonea per poter deliberare ai sensi dell'art. 11 del vigente statuto;

b) per il consiglio direttivo: lo stesso presidente, nonché tutti i consiglieri MODIGLIANI MATTEO, BRATTI BARBARA, MONTALTI FRANCESCA, MONTESI MARINO, RIGHI GUALTIERO e SUAREZ GIOVANNA;

c) per il collegio dei revisori legali dei conti: PEDRINI FABIANA, mentre risultano assenti giustificati BURATTI ILDE e RIGHI SIMONE;

d) per il collegio dei probiviri: MONTALTI ROBERTO e PISTOCCHI LUCIANO, mentre risulta assente giustificato BIONDI CARLO.

Il tutto come risulta dal foglio delle presenze che, debitamente firmato da tutti gli intervenuti, viene consegnato dal presidente dell'assemblea a me notaio e che, omessane la lettura per dispensa avutane dal costituito, si allega al presente verbale distinto con la lettera "A".

Ordine del Giorno - Dichiaro il costituito che l'assemblea è qui riunita per discutere e deliberare sui seguenti argomenti posti all'ordine del giorno:

I PARTE: ASSEMBLEA ORDINARIA

1. Adempimenti statutari per costituzione assemblea;
2. Comunicazioni del presidente;
3. Esame ed approvazione rendiconto associativo chiuso al 31.12.2019, corredato della nota integrativa e della relazione sull'attività associativa e del parere del Collegio dei Revisori dei Conti;
4. Varie ed eventuali.

II PARTE: ASSEMBLEA STRAORDINARIA

1. Adempimenti statutari;
2. Modifica Statuto Anffas Cesena per adeguamento alla Riforma del Terzo Settore - esame ed approvazione Statuti: adozione statuto transitorio;
3. Conferimento poteri al Presidente per porre in atto eventuali modifiche tecniche richieste dalla normativa o autorità preposte ed adempimenti connessi alle modifiche statutarie.

Esposizione - Il presidente preliminarmente riferisce all'assemblea che, per esigenze organizzative, verranno prioritariamente trattati gli argomenti della seconda parte dell'assemblea, cosiddetta "assemblea straordinaria", che impongono la verbalizzazione da parte del notaio, chiamato alla funzione di segretario, e successivamente verranno trattati gli argomenti relativi alla prima parte, in assemblea ordinaria.

Il presidente passa quindi immediatamente alla trattazione congiunta dei tre punti posti all'ordine del giorno della parte straordinaria, stante la loro stretta connessione, ed espone all'assemblea che, come noto a tutti i presenti, ai fini dell'iscrizione dell'associazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, è necessario adeguare lo statuto alla normativa disposta con la riforma del terzo settore (Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017).

A tal proposito il presidente puntualizza e dichiara che:

- l'associazione è attualmente retta dallo statuto approvato dall'assemblea straordinaria degli associati con atto ricevuto dal notaio Francesco d'Avossa di Cesena in data 11 maggio 2014 rep. n. 4156/2960, registrato a Cesena il 26 maggio 2014 al n. 3324 serie 1T, allegato al detto atto sotto la lettera "B";
- con successiva delibera in data 2 giugno 2019, verbalizzata con atto ricevuto da me notaio in pari data rep. n. 11665/8129, registrato a Cesena il 13 giu-

gno 2019 al n. 4733 serie IT, l'assemblea straordinaria dell'associazione ha già affrontato l'argomento relativo all'adeguamento alla normativa di riforma del terzo settore, ed ha approvato un nuovo statuto, allegato al detto atto sotto la lettera "B", che sarebbe entrato in vigore dal giorno dell'iscrizione dell'associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;

- nel frattempo sono slittati i termini dell'istituzione di detto registro, sono stati chiariti, ridiscussi e modificati alcuni argomenti e comunque sono intervenute ulteriori modifiche alle norme legislative in argomento per cui, con l'ausilio di professionisti esperti in materia e partendo da una base fornita da ANFFAS Nazionale, si è resa necessaria la riformulazione di alcuni articoli dello statuto oggetto della delibera del 2 giugno 2019.

Sulla base di quanto sopra esposto, il presidente illustra all'assemblea le singole modifiche che occorre apportare allo statuto approvato il 2 giugno 2019, e nello specifico elenca gli articoli interessati, ovvero:

- l'Art. 1 (COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE), ove occorre integrare la denominazione dell'associazione, che è stata individuata unicamente con la formula abbreviata "Anffas Cesena", mentre quella completa è "ANFFAS Cesena - Associazione Famiglie di persone con disabilità intellettiva e/o relazionale", in breve denominata anche "Anffas Cesena";

- l'Art. 4 (FINALITA' ED ATTIVITA'), ove, per mero errore materiale, è stata erroneamente indicata la data di pubblicazione del decreto legislativo n. 117 del 3/7/2017;

- l'Art. 7 (ADESIONE ALLA RETE ASSOCIATIVA DI ANFFAS NAZIONALE), ove, alla lettera f), occorre sostituire le parole "enti aderenti" con "associati";

- l'Art. 13 (CARICHE RICOPERTE NEGLI ORGANI), ove si elimina il secondo capoverso del terzo comma;

- l'Art. 15 (ASSEMBLEE: CONVOCAZIONI), ove si riduce ad 1/10 il numero degli associati aventi diritto di voto che possono fare richiesta di convocazione dell'assemblea;

- l'Art. 16 (ASSEMBLEE: QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI - PARTECIPAZIONE), ove si aumenta da due a tre il numero di deleghe che ogni associato può assumere in assemblea;

- l'Art. 17 (CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPONENTI), ove si modifica il sesto comma, per cui nel caso di dimissioni di un componente del consiglio direttivo, se non è possibile la sua sostituzione con un candidato non eletto, occorre indire le elezioni suppletive;

- l'Art. 21 (COLLEGIO SINDACALE), ove si modifica il terzo comma, per cui nel caso di dimissioni o comunque di cessazione di un componente del collegio sindacale, se non è possibile la sua sostituzione con un candidato non eletto, occorre indire le elezioni suppletive; in tale articolo, inoltre, viene soppresso l'intero comma 8 e rinumerati i commi successivi;

- l'Art. 22 (COLLEGIO DEI PROBIVIRI), ove al quarto comma vengono sostituite le parole "Enti aderenti e dirime le vertenze tra gli Enti aderenti per le materie di rilievo regionale" con la parola "associati";

- l'Art. 23 (ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI), ove occorre adeguare la definizione di revisore "legale" dei conti;

- l'Art. 30 (ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO - DISPOSIZIONI TRANSITORIE), ove occorre riformulare totalmente la tempistica della entrata in vigore dello statuto *de quo*, e quindi introdurre disposizioni transito-

rie.

Ed a tal ultimo proposito, infatti, il presidente fa presente all'assemblea che l'attuale statuto vigente, ovvero quello deliberato in assemblea in data 11 maggio 2014, non è più conforme in molti suoi articoli alla vigente normativa, mentre quello di cui oggi si discute, ovvero quello deliberato in data 2 giugno 2019 e per il quale sono state proposte le piccole modifiche sopra illustrate, ben potrebbe immediatamente sostituire quello vigente - fatta eccezione per alcuni articoli - e fungere quindi da statuto "provvisorio", fino a quando, con l'iscrizione dell'associazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, potrà entrare definitivamente ed integralmente in vigore.

Pertanto, l'art. 30 di tale statuto prevede espressamente che:

a) l'associazione è da subito retta secondo il detto statuto, ad eccezione delle clausole statutarie che necessitano dell'iscrizione dell'associazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;

conseguentemente, fino a quel momento:

- non potrà essere utilizzato l'acronimo ETS nella denominazione;
- il riferimento alla "rete associativa" di Anffas sarà da intendersi all'"unitaria struttura di Anffas";
- non sarà efficace l'art. 28, che necessita dell'entrata in vigore, con l'iscrizione al RUNTS, dello statuto di Anffas Nazionale come Rete Associativa;
- il riferimento nell'art. 29 dello statuto all'"Ufficio di cui all'art. 45 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117", va inteso all'"organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 189 e seguenti della Legge n. 662/1996";

b) in ogni caso continua a seguirsi, prevalendo su diverse clausole statutarie, la disciplina delle Onlus, per quanto compatibile, fino a quando non si verificheranno le circostanze di cui all'art. 104, comma 2 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, allorquando cesserà l'efficacia di qualsivoglia clausola e disciplina inerenti le Onlus;

c) gli attuali organi rimangono in carica fino alla loro naturale scadenza e pertanto l'attuale Collegio dei Revisori legali dei conti eserciterà fino alla sua scadenza le prerogative del Collegio sindacale di cui all'art. 21.

A questo punto il presidente, passa alla lettura degli articoli sopra citati affinché siano di più facile comprensione per tutti.

Il presidente invita pertanto l'assemblea a discutere e deliberare.

Discussione e deliberazione - L'assemblea, udita l'esposizione del presidente, dopo breve discussione, col parere favorevole del collegio dei revisori legali e dei probiviri, così come rappresentati, con voto espresso per alzata di mano,

- favorevoli 42 (quarantadue)
- contrari nessuno
- astenuti nessuno

delibera di

1) approvare le modifiche ed integrazioni proposte dal presidente allo statuto già votato nella precedente assemblea del 2 giugno 2019, e pertanto di approvare il nuovo testo degli articoli 1, 4, 7, 13, 15, 16, 17, 21, 22, 23 e 30, come da esposizione e lettura datane dal presidente;

2) dare atto che il detto statuto, quale statuto "provvisorio", reggerà l'associazione da subito, ad eccezione delle clausole statutarie che necessitano dell'iscrizione dell'associazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, come ben dettagliato all'art. 30 dello statuto stesso; ottenuta l'iscrizione,

l'associazione sarà definitivamente ed integralmente retta dalle norme e da tutti gli articoli contenuti nello statuto, da considerarsi pertanto "definitivo";

3) conferire al presidente del consiglio direttivo ogni potere per porre in atto eventuali modifiche tecniche richieste dalla normativa o da autorità preposte ed adempimenti connessi alle modifiche statutarie non lesive nei confronti degli associati o di terzi.

Nuovo Statuto - A questo punto, il presidente mi consegna il nuovo testo di statuto, appositamente predisposto in previsione dell'approvazione da parte dell'assemblea, affinché, unitamente al presente verbale, venga depositato presso gli enti preposti all'ottenimento del riconoscimento della personalità giuridica e dell'iscrizione dell'associazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, curandone l'intera procedura.

Lo statuto così modificato, omessane la lettura per dispensa avutane dal costituito, si allega al presente verbale sotto la lettera "B".

Delega generica - L'assemblea dà mandato al presidente di compiere tutti gli adempimenti e le comunicazioni conseguenti alla decisione qui presa.

Chiusura - Non essendovi altro da deliberare e nessuno dei presenti avendo chiesto la parola il presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 10.15 (dieci e quindici), e dichiara che proseguirà per la trattazione della parte ordinaria.

Pubblicità nei registri immobiliari e mobiliari - Ai fini della pubblicità verso i terzi, il costituito dichiara che nel patrimonio dell'associazione non sono presenti beni immobili; sono invece presenti i seguenti beni mobili registrati:

- furgone finestrato attrezzato per uso campeggio CARAVELAIR 550, Targa: RE*016326;

- autovettura FIAT DOBLO', Targa: DX080BT;

- autovettura ADAM OPEL VIVARO, Targa: DN542NG;

- autovettura FORD TRANSIT, Targa: CA095DB;

- autovettura OPEL VIVARO-B, Targa: FN121HH.

Si autorizza pertanto il competente Dirigente del Pubblico Registro Automobilistico, ad eseguire, senza sua responsabilità, le conseguenti formalità.

Trattamento tributario - Ai fini della registrazione del presente atto, si richiedono le agevolazioni di cui all'art. 82 del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) - esenzione dall'imposta di bollo ed esenzione dall'imposta di registro - trattandosi di modifiche statutarie di adeguamento alla normativa del terzo settore.

Spese - Le spese del presente atto sono a carico dell'associazione.

Lettura e sottoscrizioni finali - Del presente verbale, scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia e completato a penna di mio pugno, ho dato lettura al costituito, che lo approva e lo sottoscrive alle ore 10.40 (dieci e quaranta).

Occupi fogli due per sei pagine fin qui.

F.TO MANUZZI GIORGIO, ANTONELLA ODIERNA NOTAIO, SIGILLO

ELENCO ASSOCIATI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 10 OTTOBRE 2020

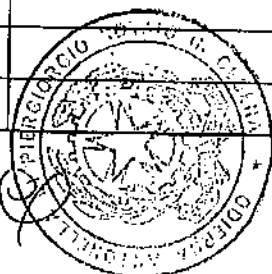
Allegato A
Atto n. 9170
della raccolta.

N.B. PRESENZE : P (PRESENTE), A (ASSENTE), D (DELEGATO)

CARICA	TESSERA	COGNOME	NOME	PRESENZE	DELEGATO	FIRMA
1	671	ABBONDANZA	CATIA	P		Edie AM
2	6015	ABBONDANZA	GESSICA	P		Johnstone
3	15938	AGUZZONI	MARIO	P		Aguzzoni
4	25649	ALBERTELLI	MADDALENA	A		
5	24145	AMADORI	CHIARA	A		
6	24143	ANGELI	MARIA ASSUNTA	A		
7	31694	ARMENJI	VALERIA	A		
8	29335	ATZENI	SAMANTA	A		
9	31315	BAGAGLIA	ENNIO	A		
10	31696	BAGNOLINI	CRISTINA	A		
11	666	BAIARDI	EMILIANA	A		
12	16284	BAIARDI	MARCELLO	P		Baiardi
13	30380	BAIARDI	ROMINA	A		
14	30686	BARBAROSIE	DIANA	A		
15	25931	BARTOLETTI	BRUNO	P		Bartolotti
16	18932	BARTOLINI	ROBERTO	A		
17	31098	BATTISTINI	PAOLA	A		
18	15943	BAZZOCCHI	ODETTE	A		
19	26987	BELLAGAMBA	MARCO	A		
20	27269	BELLETTI	MARIA TERESA	A		
21	29770	BELLETTI	STEFANO	P		Belletti
22	15946	BERGAMASCHI	FABIO	A		
23	31101	BERNABINI	ROBERTA	P		
24	15947	BERTOLINI	GIAMPAOLO	A		
25	26025	BERTOZZI	NEVES	A		
26	657	BIANCHI	ROSALBA	P		Bianchi
PROBIVIRI	674	BIONDI	CARLO	D	PEDRINI FABIANA	Pedrin Fabiana
28	15949	BIONDI	GABRIELLA	A		
29	24108	BISACCHI	MARIA LETIZIA	A		
30	32040	BISCEGLIA	NUNZIA	A		
31	27584	BISSONI	GILBERTO	A		
32	31319	BONINI	PAOLO	A		

Maurizio Forzani

Conferma



CARICA	TESSERA	COGNOME	NOME	PRESENZE	DELEGATO	FIRMA
33	6095	BORGHETTI	DELFO	A		
34	CONSIGLIERE	15953	BRATTI	BARBARA	P	Barbara Bratti
35	6102	BRIGHI	GIANNI	A		
36	16286	BRIGHI	IOLANDA	P		Brighi Iolanda
37	20904	BROCCOLI	FLAVIO	A		
38	6053	BRUNELLI	ALDO	P		Brunelli Aldo
39	6112	BUCCELLI	GIANCARLO	P		Bucelli Giancarlo
40	31317	CAPORALI	CELESTINA	A		
41	27257	CAPPELLI	DINO	A		
42	31099	CARROZZO	ROBERTA	A		
43	15958	CASACCI	VITTORIO	A		
44	15959	CASADEI	GIANLUIGI	A		
45	17512	CASADEI	GIUSEPPE	P		
46	19517	CASADEI	BRUNO	A		
47	23752	CASADEI	GIUSEPPINO	P		Casadei Giuseppe
48	30647	CASADEI	ANTONIETTA	A		
49	28513	CASTELVETRO	GIULIANO	A		
50	18626	CECCARELLI	ANTONELLA	A		
51	26459	CECCHETTI	RAIMONDO	A		
52	6059	CELLI	CARLA	P		Carla Celli
53	30206	CESARANO	NUNZIA	A		
54	25064	CHINELLI	ROBERTA	A		
55	32042	CIOFFI	MARIA ROSARIA	A		
56	28538	CORZANI	SETTIMIO	A		
57	28514	DE' CESARI	PAOLO	A		
58	675	DE LISA	LUIGI	P		De Lisa Luigi
59	31465	DEGLI ANGELI	MARCO	A		
60	31695	DELFINO	CHRISTINE	A		
61	21634	DI SALVO	GIUSEPPE	A		
62	30204	DI SILVIO	EMANUELA	A		
63	6071	DRUDI	NAZARIO	A		
64	659	EVANGELISTI	SAURO	A		
65	15960	EVANGELISTI	MARIA LETIZIA	A		
66	24615	FAEDI	ARNALDO	A		
67	17472	FAGIOLI	URBANO	D	Manuzzi Giorgio	Manuzzi Giorgio
68	17473	FAGIOLINO	LILIANA	A		
69	31103	FERRARIO	ANTONELLA	A		

Manuzzi Giorgio

Donatelli



CARICA	TESSERA	COGNOME	NOME	PRESENZE	DELEGATO	FIRMA
70	28675	FONTANA	FIorenZA	A		
71	31915	FORTI	ANNA MARIA	A		
72	6047	FOSCHI	MARIATERESA	A		
73	26367	FRANCIA	LAILA	A		
74	24614	FRANZONI	MONIKA ROSA	A		
75	28275	FRATICOLA	STEFANIA	A		
76	26990	GABELLINI	MONICA	A		
77	27375	GAGLIARDI	ANTONIO	P		offici
78	15963	GALASSI	GIULIANO	A		
79	15964	GALEFFI	CLARA	A		
80	21474	GASPERINI	ANTONELLA	A		
81	29691	GENNUSO	FLORINDA	A		
82	6055	GENOVESE	SONIA	A		
83	6050	GENTILI	MASSIMO	A		
84	25609	GHINI	CARLO	A		
85	6104	GIORGETTI	INNOCENTE	A		
86	17475	GIORGINI	MARIO	A		
87	24617	GUARDIGNI	MAURIZIO	A		
88	6076	GUIDI	ROSINA	A		
89	21476	GUIDI	STEFANO	A		
90	6027	GUIDUCCI	PAOLA	A		
91	26923	HELAL	OLFA	A		
92	30761	IACUZZI	MARIACHIARA	A		
93	27549	KHVALOVSKII	ANDREI	A		
94	6030	LANDI	MARIA GRAZIA	A		
95	6029	LANZI	EVA	A		
96	24616	LOMONICO	EDI	A		
97	15968	MAGNANI	MIRELLA	P		M. Magnani Mirella
98	6032	MAINARDI	LUCIANO	A		
99	6067	MALATESTA	GINO	P		Gino M.
100	684	MANUCCI	MARTINA	D	STRADA SANTA	Strada Santa
101	PRESIDENTE	MANUZZI	GIORGIO	P		Manuzzi
102	15969	MANUZZI	RINO	A		
103	30338	MANZECCHI	PAOLO	A		
104	21762	MARALDI	MARIANNA	A		
105	24199	MARANI	LAURA	A		
106	15970	MARINI	WALTER	A		

101

Manuzzi

Manuzzi



CARICA	TESSERA	COGNOME	NOME	PRESENZE	DELEGATO	FIRMA
107	880	MARONI	VITERBO	P		Maroni Viterbo
108	26843	MARTIGNONI	STEFANIA	A		
109	6079	MATASSONI	SUSANNA	A		
110	31897	MAZZOTTI	PIER LUIGI	A		
111	31700	MAZZUOLI	MARCO	A		
112	25678	MERCADINI	GIUSI	A		
113	6061	MERCURIALI	FRANCESCO	A		
114	32041	MESKAOU	HICHAM	A		
115	24197	METANI	SHQIPONJA	A		
116	17494	MINGOZZI	CARMEN	P		Mingozzi Carmen
117	27585	MINGOZZI	MORRIS	A		
118	15974	MINOTTI	GIOVANNI	A		
119	CONSIGLIERE	655	MODIGLIANI	MATTEO	P	Modigliani Matteo
120	30339	MODIGLIANI	MONICA	D	MODIGLIANI, MATTEO	Modigliani Matteo
121	16189	MONACO	GIUSEPPINA	A		
122	25027	MONTALTI	DAVIDE	A		
123	PROBIVIRI	21807	MONTALTI	ROBERTO	P	Montalti Roberto
124	30337	MONTALTI	GIOVANNI	A		Montalti Giovanni
125	31097	MONTALTI	FILIPPO	A		
126	CONSIGLIERE	25765	MONTALTI	FRANCESCA	P	Montalti Francesca
127	15976	MONTANARI	ELIO	A		
128	29867	MONTANARI	ROBERTO	A		
129	VICEPRESID.	30410	MONTESI	MARINO	P	Montesi Marino
130	16296	MORETTI	ASSUNTA	A		
131	23753	MORETTI	MONICA	A		
132	20901	MOSCONI	SILVIA	A		
133	31811	MOUMEN	FADILA	A		
134	28276	MUSSO	DAVIDE	A		
135	6110	NANNI	TONNIA	A		
136	6062	NAVACCHIA	SAURO	A		
137	27267	NEGOSANTI	ISIDE	A		
138	23285	NUNZIATINI	ROMINA	A		
139	21080	PACCHIERINI	ANTONIO	A		
140	30931	PACI	LUCIANA	A		
141	22383	PAOLUCCI	SANDRO	A		
142	25106	PARINI	GIUSEPPE	A		
143	15984	PARISI	DOMENICO	A		



CARICA	TESSERA	COGNOME	NOME	PRESENZE	DELEGATO	FIRMA
144	31100	PASCUT	CATIA	A		
145	15985	PASINI	LORETTA	A		
146	28935	PAVIRANI	MARCELLO	A		
147	31102	PAVOLUCCI	FABIANO	A		
148	REVISORE	22298	PEDRINI	FABIANA	P	Pedriani Fabiana
149	21947	PELLEGRINI	ALBERTO	A		
150	25607	PIRACCINI	SAURA	A		
151	19348	PISCAGLIA	ELEONORA	A		
152	PROBIVIRI	663	PISTOCCHI	LUCIANO	P	Pistocchi Luciano
153	25105	PISTOIA	MARCO	A		
154	22041	POLLINI	CESARINA	A		
155	17589	PORTOLANI	MARISA	A		
156	17504	PRATI	GIUSEPPINA	A		
157	661	PROJETTO	CALOGERO	P		Proietto Calogero
158	6105	QUADRELLI	GIOVANNI	A		
159	30051	RADEV	TONCHO RUSEV	A		
160	29221	RAVAGLIA	MICHELE	A		
161	685	RICCI	BRUNA	P		Ricci Bruna
162	23235	RICCI	MARIA	A		
163	CONSIGLIERE	25849	RIGHI	GUALTIERO	P	Righi Gualtiero
164	16303	ROMAGNOLI	SAMUELA	A		
165	17508	RONCHI	ELENA	A		
166	29771	ROSATA	ARNALDO	A		
167	25650	ROSSINI	ALBERTO	A		
168	6097	ROVERETI	CARMEN	A		
169	16305	SALSI	FRANCA	D	BIANCHI ROSALBA	Bianchi Rosalba
170	26844	SANKHARE	CHEIKH TALIBOUYA	A		
171	680	SANTARELLI	MASSIMO	A		
172	673	SAVINI	ALVARO	A		
173	667	SEVERI	NAZARIO	P		Severi Nazario
174	30932	SICLARI	AURELIA	A		
175	22042	SILIGHINI	GIANLUCA	A		
176	31316	SILVANI	RENATO	A		
177	26469	SOLDATI	MARCO	D	SUAREZ GIOVANNA	Suarez Giovanna
178	29056	SOLFRINI	RAFFAELLA	A		
179	683	STRADA	SANTA	P		Strada Santa
180	CONSIGLIERE	26468	SUAREZ	GIOVANNA	P	Suarez Giovanna

Martini fup

Donatelli



CARICA	TESSERA	COGNOME	NOME	PRESENZE	DELEGATO	FIRMA
181	22797	SUCCI	ANTONELLA	A		
182	29885	TAPPI	MANUELA	A		
183	24732	TREPIEDE	LAURA	A		
184	30242	VALENTE	LUCIANA	A		
185	24883	VANELLI	MONICA CARLA	P		Vanelli Monica Carla
186	17113	VASAPOLLI	PINA	A		
187	21806	VENTRUGGI	CESARE	A		
188	24248	VENTURI	MARIA	A		
189	30933	VENTURI	ROBERTO	A		
190	6103	VIOLACCI	LINO	A		
191	6099	VISANI	PIETRO	A		
192	29225	XHANGO	FIorentina	A		
193	31318	ZANOTTI	OLGA	A		
194	22161	ZAZZARO	FLORA	A		
			TOT. PRESENTI			
COMPONENTI NON ASSOCIATI						
REVISORE		BURATTI	ILDE	A		
REVISORE		RIGHI	SIMONE	A		

Maria Joz

Antonella



ALLEGATO "B" ALL'ATTO N. 9170 DELLA RACCOLTA
STATUTO
"ANFFAS CESENA - ASSOCIAZIONE LOCALE
DI FAMIGLIE E PERSONE CON DISABILITA' INTELLETTIVA
E DISTURBI DEL NEUROSVILUPPO"
COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE,
SEDE, DURATA, ATTIVITA' ASSOCIATIVA

ART. 1) COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE

1. In data 17 gennaio 2002 con scrittura privata, registrata in data 31 gennaio 2002, è stata costituita l'"Associazione Famiglie di Disabili Intellettivi e Relazionali Anffas di Cesena".
2. All'esito della Riforma del Terzo Settore, lo Statuto dell'Associazione è modificato nel presente, unitamente all'acquisizione della nuova denominazione "Anffas Cesena - Associazione locale di famiglie e persone con disabilità intellettiva e disturbi del neurosviluppo", in breve denominata "Anffas Cesena", facendo acquisire alla stessa la veste di ente del terzo settore. La denominazione estesa o quella abbreviata "Anffas Cesena", sarà usata in qualsiasi segno distintivo ed in ogni comunicazione rivolta al pubblico.
3. In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, l'Associazione inserisce nella denominazione l'acrononimo "ETS" o la locuzione "ente del terzo settore" o, in caso di iscrizione nella sezione associazioni di promozione sociale, l'acronimo "APS" o la locuzione "associazione di promozione sociale" ed ha l'obbligo di farne uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni a terzi.
4. L'Associazione è un Ente giuridicamente autonomo facente parte della rete associativa ANFFAS.

ART. 2) SEDE

1. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Cesena ed esaurisce le proprie finalità statutarie nel territorio della Regione Emilia-Romagna.
2. La sede legale può essere trasferita in altro Comune solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati e ciò comporterà modifica dello Statuto.
3. Il Consiglio Direttivo dell'Associazione può deliberare il trasferimento della sede all'interno dei confini comunali senza che ciò comporti la modifica dello statuto.
4. Gli associati devono essere tempestivamente informati del trasferimento della sede.
5. Il Consiglio Direttivo può istituire con delibera l'istituzione di sedi secondarie, operative e/o amministrative.

Art. 3) DURATA

1. L'Associazione ha durata illimitata.

ART. 4) FINALITA' ED ATTIVITA'

1. L'Associazione ha struttura democratica, è senza scopo di lucro e persegue in via esclusiva o in via principale attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità e promozione sociale, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e sue successive modifiche ed integrazioni.
2. L'Associazione persegue le proprie finalità attraverso lo svolgimento delle attività di interesse generale di seguito indicate:
 - interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, e di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

- interventi e prestazioni sanitarie;
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- formazione universitaria e post-universitaria;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo n. 112/2017;
- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

3. L'Associazione può svolgere attività diverse rispetto a quelle sopra elencate come secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, definite con apposito atto deliberativo da parte del Consiglio Direttivo dell'Associazione, secondo quanto previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

4. L'Associazione, nel rispetto di quanto sopra, opera nel campo della tutela dei diritti umani e civili, sanitario, socio-sanitario, socio-assistenziale, socio-educativo, sportivo - ludico motorio, ricreativo, della ricerca scientifica, delle malattie rare, della formazione, della beneficenza, del tempo libero, culturale, in favore di persone svantaggiate, nonché di persone in condizioni di fragilità, prioritariamente con disa-

bilità intellettiva e con disturbi del neurosviluppo, anche derivante da malattie rare, e delle loro famiglie, associate e non, affinché sia loro garantito il diritto inalienabile ad una vita libera e tutelata, il più possibile indipendente nel rispetto della propria dignità. L'Associazione si ispira al modello della disabilità basato sui diritti umani e sulla qualità della vita, nel rispetto dei paradigmi della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall'Italia con la legge 3 marzo 2009, n. 18.

5. In particolare, l'Associazione per il perseguimento delle proprie finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, a titolo indicativo e non esaustivo:

a) stabilisce e mantiene rapporti con gli organi politici ed amministrativi locali e regionali, con centri pubblici e privati operanti nel settore della disabilità, nel rispetto del ruolo primario degli Organismi Regionali di cui all'art. 22 dello Statuto di Anffas Nazionale;

b) promuove e partecipa ad iniziative, anche in ambito amministrativo e giudiziario, a tutela e promozione delle persone con disabilità e dei loro familiari;

c) promuove e sollecita la ricerca, la prevenzione, la cura, l'abilitazione e la riabilitazione della disabilità intellettiva e con disturbi del neurosviluppo, anche derivanti da malattie rare, proponendo alle persone con disabilità e alle loro famiglie ogni utile informazione di carattere normativo, sanitario e sociale ed operando per rimuovere le cause di discriminazione e creare le condizioni di pari opportunità;

d) promuove in tutte le sedi il principio dell'inclusione sociale, in particolare l'inclusione scolastica, la qualificazione professionale e l'inserimento inclusivo nel proprio contesto sociale e nel mondo del lavoro attraverso la progettazione individuale;

e) promuove e concorre, anche direttamente, alla formazione, qualificazione ed aggiornamento degli operatori sanitari, socio-sanitari, sociali, dei docenti e del personale impegnato nell'inclusione scolastica di ogni ordine e grado;

f) forma persone impiegate o da impiegare direttamente nelle attività di interesse generale svolte dall'Associazione, inclusi i volontari, gli associati e chi, a vario titolo, concorre al perseguimento degli scopi associativi;

g) promuove, costituisce, gestisce ed amministra strutture e servizi, abilitativi, riabilitativi, sanitari, sociali, socio-sanitari, socio-assistenziali, educativi, assistenziali, formativi, socio-educativi, sportivi - ludico/motori, pre-promozionali e pre-sportivi, centri di formazione, strutture diurne e residenziali ed ogni altra attività connessa e pertinente, anche in modo tra loro congiunto, anche attraverso la promozione, partecipazione e/o la costituzione di enti di gestione idonei a rispondere ai bisogni ed alle aspettative delle persone con disabilità intellettiva e con disturbi del neurosviluppo e delle loro famiglie favorendo la consapevolezza che la disabilità è un problema sociale e non privato;

h) promuove, costituisce, amministra organismi editoriali e mediatici per la pubblicazione e la diffusione di informazioni che trattano i temi afferenti la disabilità;

i) assume, in ogni sede, la rappresentanza e la tutela dei diritti umani, sociali e civili di cittadini che per la loro particolare disabilità intellettiva o i loro disturbi del neurosviluppo hanno necessità di sostegno, anche ad altissima intensità, per autorappresentarsi o non possono da soli autorappresentarsi, pur nel rispetto della loro autodeterminazione.

6. Unicamente per il perseguimento delle proprie finalità, l'Associazione potrà compiere tutte le operazioni, giuridiche, contrattuali, immobiliari, mobiliari e finanziarie, ivi compresa la concessione di garanzie reali o personali in favore proprio o di terzi, nonché l'alienazione di beni immobili e mobili, sia a titolo oneroso che gratuito, pure tramite donazioni, anche modali.

ART. 5) ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO

1. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità e promozione sociale.

2. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.

3. In ogni caso si considerano distribuzione indiretta di utili le circostanze previste dall'articolo 8 comma 3 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

ART. 6) OBBLIGHI INERENTI L'ISCRIZIONE NELLA SEZIONE DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE DEL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE

1. L'attività associativa è svolta in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

2. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore ai limiti previsti dall'articolo 36 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

ADESIONE ALLA RETE ASSOCIATIVA ANFFAS

ART. 7) ADESIONE ALLA RETE ASSOCIATIVA DI ANFFAS NAZIONALE

1. Le attività di cui all'articolo 4 sono esercitate in coerenza con l'appartenenza alla rete di Anffas Nazionale.

2. L'Associazione ha piena autonomia giuridica e conserva, pertanto, la propria autonomia decisionale, gestionale, operativa e patrimoniale secondo il presente Statuto, esercitando gli interventi di politica associativa di livello regionale, fermi restando per quelli sovraregionali la titolarità di Anffas Nazionale, concordandone i modi nelle sedi associative opportune.

3. L'Associazione utilizza per le proprie attività, la loro promozione ed identificazione, il marchio Anffas, registrato presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, così come fornito dall'Anffas Nazionale nei modi e nei termini destinati dalla stessa e così come disposto dall'articolo 6 dello Statuto di Anffas Nazionale. Nell'eventualità di esclusione o di recesso da ente aderente ad Anffas Nazionale il diritto all'utilizzo del marchio (segni sociali) cessa automaticamente e lo stesso sarà cancellato da ogni proprio segno distintivo e/o indicativo.

4. L'Associazione opera nel rispetto dello Statuto, del Codice Etico, del Codice di Qualità e di Autocontrollo dei regolamenti e delle deliberazioni assembleari dell'Anffas Nazionale, nonché, a garanzia dell'appartenenza alla rete associativa di Anffas e connessi standard di qualità:

a) esplica la propria attività, nel rispetto delle linee associative dettate da Anffas Nazionale, concordandone i modi nelle sedi associative opportune;

b) si uniforma al Codice di Qualità e Autocontrollo adottato da Anffas Nazionale;

c) redige il bilancio nei modi e nei termini di legge, adottando lo schema tipo predisposto da Anffas Nazionale e/o rispettando le indicazioni fornite dalla stessa;

d) redige il bilancio sociale, nei casi previsti dalla legge, nonché la valutazione di impatto sociale ove richiesta, adottando lo schema tipo predisposto da Anffas Nazionale e/o rispettando le indicazioni fornite dalla stessa;

- e) devolve, in caso di scioglimento, il patrimonio residuo ad Anffas Nazionale o ad uno o più dei diversi Enti facenti parte della rete Anffas, nel rispetto delle normative inerenti la specifica forma giuridica;
- f) fornisce espressamente all'atto di richiesta di adesione il consenso al trattamento dei dati identificativi dell'Associazione e personali, comuni e particolari, da utilizzarsi ai vari livelli della rete associativa, ivi compresi i dati dei propri associati, volontari, collaboratori, anche attraverso il sistema informatico di Anagrafica Unificata di Anffas Nazionale, aggiornandolo costantemente;
- g) inquadra il personale nell'ambito degli standard stabiliti dall'Ente Pubblico per i servizi convenzionati o accreditati e secondo il CCNL di Anffas Nazionale o altro dalla stessa indicato;
- h) versa annualmente la quota associativa ed il contributo obbligatorio nei modi e nei termini definiti dalla Giunta Esecutiva di Anffas Nazionale;
- i) rispetta, qualora tratti dati personali di persone fisiche per conto di Anffas Nazionale o dalla stessa trasmessi per le finalità della rete associativa (che sia quindi Titolare del trattamento), a rispettare l'art. 28 - "Responsabile del trattamento" del Reg. (UE) 2016/679.

5. L'Associazione potrà promuovere la costituzione di autonomi enti, quali fondazioni, cooperative sociali, consorzi, associazioni sportive, etc. e/o parteciparvi, anche al fine di provvedere alla gestione dei servizi utili per il perseguimento delle proprie finalità e lo svolgimento delle proprie attività di interesse generale.

ASSOCIATI E VOLONTARI

ART. 8) ASSOCIATI E LORO MODALITA' DI AMMISSIONE

1. L'Associazione è a carattere aperto e non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati.
2. Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche che, avendo i requisiti di cui al successivo punto 3, condividono le sue finalità ed intendono contribuire al loro raggiungimento, impegnandosi direttamente.
3. Le persone fisiche possono essere associate se hanno compiuto i 18 anni e se, anche alternativamente, sono:
 - a) persone con disabilità;
 - b) genitori, familiari, coniuge, parenti entro il quarto grado, affini entro il secondo grado, tutori, curatori, amministratori di sostegno, affilianti di persone con disabilità intellettiva e con disturbi del neurosviluppo o persone legate con loro da un rapporto civile previsto dalla legge 20 maggio 2016, n 76; la qualifica di associato non viene meno con il decesso della persona con disabilità per cui si è assunta l'iscrizione;
 - c) altre persone diverse da quelle di cui alle lett. a) e b), che, comunque, condividendo le finalità associative, hanno preso parte e collaborato alla vita dell'Associazione da almeno un anno, anche se il numero di tali associati non potrà essere pari o superiore alla metà del numero complessivo degli associati.
4. Gli associati, impegnati a garantire con il loro apporto diretto, la realizzazione delle attività vengono iscritti, oltre che nel libro degli associati secondo le modalità del successivo articolo 9, anche nel registro dei volontari e coperti da specifica polizza assicurativa.
5. Gli aspiranti associati devono presentare apposita domanda al Consiglio Direttivo, nella quale dichiarano di accettare senza riserve lo statuto dell'Associazione, il Codice Etico di Anffas Nazionale e di autorizzare il trattamento dei dati comuni e particolari per il perseguimento dei fini associativi, anche all'interno della complessiva rete associativa e degli Enti ad essa aderenti; a tal fine l'informativa ex art. 13 Reg

(UE) 2016/679 sul trattamento dei dati personali, da rendere contestualmente alla raccolta dei dati di chi formula domanda di ammissione, deve contenere anche l'informazione relativa alla comunicazione dei dati ad Anffas Nazionale e nell'inserimento della Anagrafica Unificata di Anffas, ai sensi della lett. e) del ridetto articolo 13.

6. Il Consiglio Direttivo entro 45 giorni dalla ricezione della domanda di ammissione deve deliberare circa l'accoglimento o il rigetto.

7. La delibera di accoglimento è comunicata all'interessato entro i successivi 15 giorni e l'iscrizione si perfeziona con il pagamento della tessera associativa da parte dell'ammesso; contestualmente al pagamento l'ammesso è iscritto nel libro associati.

8. La deliberazione di rigetto della domanda di ammissione come associato è comunicata con motivazione all'interessato entro 15 giorni dalla sua assunzione.

9. Entro sessanta giorni dalla comunicazione motivata di rigetto della domanda di ammissione come associato, l'interessato può chiedere che sulla domanda si pronunci il Collegio dei Probiviri, eletto dall'assemblea degli associati.

ART. 9) DIRITTI ED OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

1. I nominativi, i dati anagrafici, i recapiti degli Associati e i dati delle persone con disabilità a cui afferiscono sono registrati nel libro degli associati dell'Associazione, nonché nell'Anagrafica Unificata della rete associativa Anffas, cui ha accesso Anffas Nazionale.

2. Ad ogni associato, successivamente all'iscrizione, deve essere consegnata una tessera associativa, a firma del Presidente dell'Associazione e del Presidente di Anffas Nazionale, atta a sancire l'appartenenza all'intera compagine associativa ai vari livelli, su modello unificato predisposto da Anffas Nazionale; la tessera è da rinnovarsi a cadenza annuale.

3. Tutti gli associati sono tenuti al pagamento di una identica quota annuale, deliberata dall'Assemblea degli associati e da versarsi con le modalità fissate con delibera del Consiglio Direttivo.

4. Lo status di associato, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 10.

5. Tutti gli Associati hanno diritto di partecipare alla vita dell'Associazione e ad essere informati sull'attività della stessa.

6. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, facendone espressa e motivata richiesta al Presidente dell'Associazione, che risponde entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, motivando l'eventuale rigetto.

7. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative, volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, ed a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo, salvo quanto previsto al successivo punto 8. L'elettorato attivo e passivo spetta solo agli associati che, al momento della celebrazione dell'Assemblea, sono in regola con il pagamento della quota associativa per l'anno in corso e sono iscritti nel libro degli Associati da almeno 2 mesi.

8. Gli Associati sono obbligati all'osservanza dell'atto costitutivo, dello Statuto, del Codice Etico di Anffas Nazionale, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dai competenti Organi Associativi in conformità alle norme statutarie.

9. L'attività dell'associato è svolta in base al principio di solidarietà sociale con prestazioni, di norma, volontarie, spontanee e gratuite.

ART. 10) PERDITA DI STATUS DI ASSOCIATO

1. Lo status di associato si perde per decesso dell'Associato, per recesso dell'Associato comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo o per esclusione.

2. L'esclusione dell'Associato viene deliberata dal Consiglio Direttivo, con quorum deliberativo dei metà più uno degli amministratori in carica, per i seguenti motivi:

- a) per morosità nel pagamento della quota annuale che persista per oltre sei mesi nell'anno in corso;
- b) per comportamenti incompatibili con le finalità dell'Associazione, tali da arrecare danni morali o materiali all'Associazione o per inadempienza degli obblighi assunti ai sensi dell'atto costitutivo, dello statuto e degli eventuali regolamenti e deliberati, nonché per gravi e comprovati motivi;
- c) per mancata partecipazione a tre assemblee consecutive, senza giustificato motivo.

ART. 11) VOLONTARI

1. L'Associazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale di volontari, associati e non, che esprimono la volontà di contribuire alle attività di interesse generale in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017.

2. L'Associazione iscrive in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

3. L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/17.

4. In ogni caso, la raccolta e il trattamento dei dati personali dei volontari seguono quanto già previsto in tema di privacy negli articoli 7, 8 e 9 del presente Statuto.

5. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.

6. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'Associazione stessa tramite apposito regolamento, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/2017. Non è mai ammesso il rimborso forfettario.

7. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 12) ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) il Collegio Sindacale, nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 30, comma 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- e) il Collegio dei Probiviri;
- f) l'organo di revisione legale dei conti, nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 31 comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

ART. 13) CARICHE RICOPERTE NEGLI ORGANI

1. Le cariche ricoperte entro gli organi dell'Associazione sono riservate agli Associati, con l'eccezione della carica di Sindaco e di Probiviro e revisore dei conti, alle quali possono accedere anche persone non associate.

2. Il mandato per le cariche, senza eccezione di sorta, dura un quadriennio e viene esercitato nell'osservanza dello statuto e dei regolamenti; i componenti degli organi associativi possono essere rieletti, senza limiti ad eccezione del Presidente che non potrà essere rieletto oltre al terzo mandato successivo.

3. I mandati di tutti gli organi hanno identica data di inizio e di termine; laddove, in corso di mandato si dovesse procedere, per qualsiasi motivo, a sostituire un componente o a rinnovare l'intero organo, la scadenza dello stesso dovrà coincidere con la scadenza naturale degli altri componenti o organi rimasti in carica.

In ogni caso dovrà essere rinnovato l'organo quando più della metà dei componenti sono stati sostituiti nel corso del mandato.

4. Tutte le votazioni sono palesi, salvo quelle concernenti la designazione, l'elezione e la valutazione di persone, che si svolgono, di norma, a scrutinio segreto se non per acclamazione.

Art. 14) ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI: COMPETENZE

1. L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l'organo deliberativo dell'Associazione.

2. All'assemblea ordinaria degli associati spettano i seguenti compiti:

a) approvare il bilancio di esercizio, inclusa la relazione di missione e dell'attività svolta redatta dal Consiglio Direttivo ed acquisito il parere del Collegio Sindacale, ove esistente;

b) deliberare, su proposta del Consiglio Direttivo, l'utilizzo di eventuali avanzi e/o la copertura di eventuali disavanzi;

c) approvare il bilancio preventivo ed il programma di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo, ove esistente, acquisito il parere del Collegio Sindacale e con il contributo del gruppo locale degli autorappresentanti relativamente al solo programma di attività;

d) eleggere il Presidente dell'Associazione;

e) deliberare sul numero dei componenti del Consiglio Direttivo;

f) deliberare sull'eventuale corresponsione di compensi ai componenti di uno o più organi associativi;

g) eleggere i membri del Consiglio Direttivo e degli altri organi dell'Associazione;

h) nominare il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, quale organo monocratico al verificarsi delle circostanze di cui all'articolo 23 del presente statuto;

i) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e sulla promozione di azioni di responsabilità nei loro confronti;

j) deliberare l'entità della quota associativa per un anno o per più anni;

k) deliberare sulle linee di indirizzo politico dell'Associazione ed approvare i regolamenti per il suo funzionamento;

l) deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione associativa e su ogni altro argomento ordinario per cui sia chiamata a decidere.

3. All'assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:

a) deliberare sulla fusione, scissione o trasformazione dell'Associazione;

b) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione;

c) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto associativo.

4. All'assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto a partecipare e votare tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa alla data della stessa; coloro che risultano associati, ma non in regola col pagamento, possono partecipare solo come uditori.

ART. 15) ASSEMBLEE: CONVOCAZIONI

1. Le Assemblee hanno luogo nella città sede dell'Associazione o in altro luogo del territorio provinciale, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione.
2. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno due volte l'anno:
 - a) per l'approvazione del bilancio di esercizio relativo all'anno precedente, in tempo utile per provvedere, entro il 30 giugno, al deposito del bilancio approvato presso il Registro Unico del Terzo Settore;
 - b) entro il 31 dicembre di ogni anno per l'approvazione del bilancio preventivo e del programma associativo per l'anno veniente.
3. L'Assemblea è altresì convocata qualora particolari esigenze lo richiedano e comunque quando ne facciano richiesta almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.
4. La convocazione, con relativo ordine del giorno, avviene con apposito avviso personale inviato per lettera, o altro mezzo idoneo legalmente valido a provare l'avvenuta ricezione (fax, telegramma, posta elettronica o quant'altro), almeno 20 giorni prima dalla data prescelta per l'assemblea in prima convocazione.

ART. 16) ASSEMBLEE: QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI - PARTECIPAZIONE

1. L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto ed in seconda convocazione (da tenersi non prima di 24 ore dalla prima) è regolarmente costituita qualsiasi sia il numero degli associati intervenuti e rappresentati.
2. Salvo quanto previsto al successivo comma 4, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di almeno due terzi degli associati aventi diritto di voto e in seconda convocazione (da tenersi non prima di 24 ore e non oltre 30 giorni dalla prima) è regolarmente costituita qualsiasi sia il numero dei soci intervenuti e rappresentati.
3. Salvo quanto previsto al successivo comma 4, le Assemblee, ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, deliberano con il voto favorevole della maggioranza degli associati intervenuti.
4. Le delibere comportanti lo scioglimento dell'Associazione sono assunte con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati.
5. Ciascun associato ha diritto ad un voto.
6. Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di altri tre associati.
7. Ciascun associato può votare per non più della metà più uno dei componenti da eleggere per ogni carica associativa.
8. La votazione per l'elezione del Presidente viene effettuata separatamente e prima della votazione per la elezione delle altre cariche associative.
9. L'Assemblea, legalmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati.
10. Le sue deliberazioni, legalmente adottate, obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti, salvo ogni diritto di impugnativa previsto dalle vigenti norme.

ART. 17) CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPONENTI

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri con un minimo di 5 (cinque) ed un massimo di 9 (nove), incluso il Presidente.
2. Non può essere eletto come amministratore e, se eletto, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che impor-

ta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

3. Il numero dei componenti del Consiglio Direttivo è deliberato dall'Assemblea degli associati.

4. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

5. I membri eletti hanno diritto ad un solo voto. Non è ammesso il voto per delega o corrispondenza.

6. In caso di dimissioni di un componente, il Consiglio Direttivo viene cooptato con il primo dei non eletti e questo rimane in carica fino alla scadenza naturale dell'intero Consiglio. In caso di mancanza di non eletti vanno indette elezioni suppletive.

7. Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere; le cariche di Segretario e di Tesoriere possono essere tra loro cumulabili.

ART. 18) CONSIGLIO DIRETTIVO: FUNZIONAMENTO

1. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente, di sua iniziativa o su richiesta di almeno un terzo degli amministratori in carica.

2. Le convocazioni del Consiglio Direttivo sono effettuate a mezzo lettera raccomandata o altro idoneo mezzo legalmente valido ad attestare l'avvenuta ricezione (fax, telegramma, posta elettronica o quant'altro), da inviarsi agli amministratori almeno 5 giorni prima della data fissata, con l'indicazione degli argomenti da trattare, del luogo e della data in cui si terrà la riunione.

3. Per i casi urgenti è ammessa la convocazione telefonica da effettuarsi almeno 24 ore prima della riunione.

4. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono tenute presso la sede dell'Associazione o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione.

5. Alle riunioni del Consiglio Direttivo si può partecipare, in caso di comprovati motivi, anche attraverso sistemi audio/video ed il voto può essere espresso in via telematica. In tal caso, il Presidente ed il segretario verbalizzante devono comunque essere presenti presso il luogo di convocazione del Consiglio Direttivo.

6. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica.

7. Le deliberazioni del Consiglio vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.

8. Nel caso di esistenza del Collegio Sindacale, possono partecipare alle riunioni del Consiglio il Presidente del Collegio Sindacale o altro componente del medesimo organo dallo stesso indicato, con voto consultivo; possono altresì partecipare, su espressa chiamata del Presidente e senza diritto di voto, il Presidente del Collegio dei Probiviri o altro componente del medesimo organo dallo stesso indicato, i coordinatori delle commissioni di lavoro, qualsiasi persona che per competenze o compiti scientifici o amministrativi sia stata invitata dal Presidente stesso.

Art. 19) CONSIGLIO DIRETTIVO: POTERI

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione ed ha tutte le facoltà e i poteri necessari per il conseguimento dei fini dell'Associazione e per la gestione dell'Associazione stessa, che non siano dalla legge o dallo statuto espressamente riservati all'Assemblea.

2. Il Consiglio Direttivo:

- a) cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;
- b) delibera sulle richieste di ammissione come associato;

- c) delibera sull'esclusione dell'associato;
- d) propone all'Assemblea l'adozione o la modificazione dei regolamenti e comunica le modifiche, una volta approvate, agli associati con idonei mezzi entro 60 giorni;
- e) ha tutte le facoltà ed i poteri necessari per deliberare il compimento di ogni atto costitutivo, modificativo e/o estintivo di diritti sul patrimonio associativo nell'ambito delle finalità ed attività di cui all'articolo 4;
- f) può affidare e/o delegare alcune specifiche funzioni o incarichi al Presidente, a Consiglieri, agli associati, eventualmente a terzi, determinandone i limiti;
- g) può conferire procure generali o "ad negotia", determinando i limiti temporali e di spesa che dovranno essere preventivamente ed esplicitamente definiti;
- h) propone i regolamenti interni e le loro modificazioni all'Assemblea e, successivamente all'approvazione, li comunica agli associati con idonei mezzi;
- i) in tempo utile per convocare l'Assemblea ordinaria, deve predisporre il bilancio preventivo corredato dal programma di attività ed il bilancio di esercizio corredato di relazione di missione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; alla seduta del Consiglio Direttivo che predispone il bilancio preventivo e il programma di attività partecipa il portavoce del gruppo locale degli autorappresentanti, di cui al successivo art. 24, per portare un contributo sul programma di attività;
- j) delibera in materia di personale, assume e licenzia il personale dipendente, fissandone anche le retribuzioni, le mansioni e le progressioni di carriera nel rispetto di quanto previsto e prescritto dalle norme vigenti in materia e dal CCNL di Anffas Nazionale o da altro dalla stessa indicato;
- k) può istituire commissioni di lavoro per lo svolgimento dei fini sociali e per lo sviluppo di specifici programmi predeterminandone tempi ed oneri di massima;
- l) nomina i coordinatori delle commissioni di lavoro;
- m) nomina i rappresentanti - pro-tempore - nei consigli di amministrazione, nei comitati di gestione e negli organi di controllo degli Enti di iniziativa dell'Associazione, nonché designare i rappresentanti in altri Enti o Organismi i cui fini siano utili alla promozione ed alla tutela degli interessi associativi.

3. Il Segretario, attraverso l'attività degli uffici ove presenti, cura l'attività amministrativa dell'Associazione e tiene aggiornati i libri sociali (verbali assemblee, consiglio direttivo, registro degli associati).

4. Il Tesoriere, attraverso l'attività degli uffici ove presenti, nonché dei consulenti, ha cura che la contabilità sia aggiornata, la relativa documentazione sia conservata, i registri contabili siano tenuti correttamente e sovrintende agli incassi ed ai pagamenti dell'Associazione in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

ART. 20) PRESIDENTE

1. Il Presidente dell'Associazione:

- a) ha la legale rappresentanza dell'Associazione;
- b) ha il potere di rappresentare l'Associazione davanti a terzi ed in giudizio, nonché quello di firmare nel nome dell'Associazione, salvo quanto previsto dall'art. 27, comma 2 del presente statuto;
- c) guida la politica associativa generale e ne mantiene l'unità di indirizzo;
- d) convoca, fissando l'ordine del giorno, il Consiglio Direttivo e lo presiede;
- e) presiede l'Assemblea;
- f) sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione;
- g) vigila perché vengano osservate le norme statutarie e provvede a dare esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;
- h) è consegnatario del patrimonio dell'Associazione e dei mezzi di esercizio;

- i) assume tutte le funzioni relative agli adempimenti connessi all'Associazione che è datore di lavoro;
- j) gestisce, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione;
- k) in casi eccezionali di necessità e urgenza, può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato;
- l) cura l'esecuzione delle deliberazioni degli organi, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione;
- m) verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, del Codice Etico, nonché del Codice di Qualità e di Autocontrollo, con particolare riguardo al rispetto delle linee di politica associativa.

2. I poteri di cui al primo comma possono, in tutto o in parte, essere affidati con formale e circostanziata delibera del Consiglio Direttivo ad altro componente del Consiglio Direttivo o a terzi.

3. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue funzioni spettano al Vicepresidente. La firma del Vicepresidente attesta l'assenza o l'impedimento del Presidente.

4. In caso di sostituzione del Presidente dell'Associazione, che sia venuto a mancare per qualsiasi motivo, subentra il Vice Presidente che ne assume tutte le funzioni. Il Vice Presidente resta in carica fino all'elezione del nuovo Presidente, alla quale si procederà durante la prima Assemblea che dovrà essere convocata dal Consiglio Direttivo entro 30 giorni. Il nuovo Presidente resta in carica fino alla scadenza naturale del mandato del Presidente sostituito.

ART. 21) COLLEGIO SINDACALE

1. Nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 30, comma 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'Assemblea elegge, contestualmente all'elezione del Consiglio Direttivo, il Collegio Sindacale che si compone di tre membri, di cui almeno uno revisore legale iscritto all'albo dei revisori contabili.

2. I membri eleggono, al loro interno, un Presidente.

3. In caso di dimissioni o del venir meno per qualsiasi altro motivo di un componente, nel Collegio Sindacale viene cooptato il primo dei non eletti in possesso dei requisiti corrispondenti al componente sostituito e questo rimane in carica fino alla scadenza naturale dell'originario mandato. Equivale a dimissioni anche la cessazione, per qualsiasi motivo, del componente quale persona fisica associata ad un ente aderente ad Anffas. In caso di mancanza di non eletti vanno indette elezioni suppletive.

4. L'incarico di sindaco è incompatibile con qualsiasi altra carica nell'Associazione, salvo quanto previsto al successivo articolo 23, e può essere ricoperto anche da persone non associate ad Anffas.

5. Per la durata in carica e la rieleggibilità valgono le norme dettate nel presente Statuto per i componenti degli organi associativi.

6. I sindaci partecipano di diritto alle riunioni dell'Assemblea.

7. Il Collegio dei Sindaci ha il compito di vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Il Collegio Sindacale accerta altresì la regolarità del bilancio preventivo e del bilancio di esercizio. Nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, il Colle-

gio Sindacale, ove tutti i componenti ne abbiano i prescritti requisiti, può esercitare la revisione legale dei conti. Il Collegio Sindacale esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle attività di interesse generale, le attività diverse, la raccolta fondi e la destinazione del patrimonio, l'assenza di scopo di lucro e la non distribuzione di utili, ed attesta che il bilancio sociale, ove previsto per legge, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Il bilancio sociale dà altresì atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

8. Il Collegio Sindacale partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo con il suo Presidente o suo delegato, individuato dallo stesso tra gli altri componenti del Collegio, esprimendo voto consultivo sulle materie di propria pertinenza con l'obbligo di verbalizzazione dello stesso.

9. I sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

10. Il Collegio Sindacale potrà, su richiesta del Consiglio Direttivo, verificare la correttezza amministrativa e contabile dei singoli Enti aderenti. Il rifiuto dell'Ente aderente di essere sottoposto a verifica e la mancata collaborazione costituirà motivo legittimo di esclusione dall'Associazione, con segnalazione ad Anffas Nazionale.

ART. 22) COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1. L'Assemblea, contestualmente all'elezione del Consiglio Direttivo, elegge i componenti del Collegio dei Probiviri, tra persone di provata moralità e adeguata capacità professionale.

2. Il Collegio è formato da tre membri che al loro interno eleggono un proprio Presidente.

3. Il Collegio dei Probiviri si pronuncia sul ricorso scritto e motivato avverso la delibera di esclusione dall'Associazione da parte del Consiglio Direttivo ai sensi dell'articolo 10 del presente statuto, e decide definitivamente sui casi di rigetto di ammissione ad Ente aderente da parte del Consiglio Direttivo.

4. Il Collegio dei Probiviri definisce, con valore di arbitrato, eventuali vertenze tra gli organi dell'Associazione ed i loro componenti, tra detti organi e gli associati.

5. Il Collegio dei Probiviri può irrogare le seguenti sanzioni:

- il richiamo scritto;
- la diffida;
- la censura;
- il pronunciamento definitivo ed irrevocabile sull'esclusione da associato.

6. Per la durata in carica, la rieleggibilità e la sostituzione dei componenti valgono le norme dettate nel presente Statuto per i componenti degli organi associativi.

ART. 23) ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

1. Nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, la revisione legale dei conti è esercitata dal Collegio Sindacale di cui all'articolo 21 del presente statuto se tutti i suoi componenti sono iscritti all'albo revisori legali dei conti.

2. Se i componenti del Collegio Sindacale di cui al precedente articolo 21 non sono iscritti tutti all'Albo dei Revisori legali dei Conti, la revisione legale dei conti sarà esercitata da un organo monocratico, con una persona iscritta all'Albo dei revisori legali dei conti nominata dall'Assemblea.

GRUPPO LOCALE DEGLI AUTORAPPRESENTANTI

ART. 24) GRUPPO LOCALE DEGLI AUTORAPPRESENTANTI

1. L'Associazione riconosce e promuove a tutti i livelli il diritto delle persone con disabilità ad autodeterminarsi ed autorappresentarsi nella misura massima possibile, in coerenza con la Dichiarazione di Roma del 15 maggio 2015 sul sostegno alla presa di decisioni, impegnando l'intera compagine associativa a fornire adeguati sostegni e forme di consultazione per garantire il pieno esercizio di tale diritto.
2. Tutte le persone con disabilità afferenti l'Associazione, in quanto associate, volontarie, fruitrici di servizi o partecipanti alle attività associative possono partecipare al gruppo locale di autorappresentanza che ha il compito di discutere e di confrontarsi, secondo le regole fissate dalla medesima, sui temi inerenti le attività delle persone con disabilità nell'Associazione, nonché le politiche del territorio e dell'Associazione sui temi della disabilità.
3. Il Gruppo locale di autorappresentanza nomina un proprio rappresentante dentro il gruppo regionale degli autorappresentanti, previsto dall'articolo 24 dello statuto di Anffas Nazionale.
4. Le regole e modalità di funzionamento del gruppo sono definite autonomamente dallo stesso.
5. Il Portavoce del gruppo locale di autorappresentanza, o suo delegato, è invitato a partecipare al Consiglio Direttivo per fornire un contributo sul programma di attività che deve essere portato all'approvazione dell'Assemblea, unitamente al bilancio preventivo.
6. Parimenti, su richiesta del gruppo locale di autorappresentanza o degli Organi Associativi, possono tenersi incontri periodici con il Presidente dell'Associazione e il Consiglio Direttivo per confrontarsi e coordinare le reciproche attività ed iniziative.

NORME AMMINISTRATIVE

Art. 25) RISORSE ECONOMICHE

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed immobili.
2. Le risorse economiche dell'Associazione potranno derivare da:
 - quote associative;
 - contributi degli enti associati;
 - contributi e finanziamenti di privati;
 - contributi e finanziamenti dello Stato e/o delle Regioni, Province e Comuni, di enti o di istituzioni pubbliche, private e del Terzo Settore anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
 - contributi e finanziamenti di organismi europei ed Internazionali;
 - lasciti, donazioni ed erogazioni liberali;
 - rimborsi, corrispettivi, ricavi o entrate comunque denominate derivanti da attività svolte in convenzionamento o accreditamento, e non solo, per l'esercizio delle attività associative;
 - proventi da raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa;
 - rendite di beni mobili e immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo;
 - qualsiasi altra entrata derivante da attività diverse;
 - ogni altra entrata finalizzata alle attività associative.
3. I versamenti associativi sono a fondo perduto. In nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di estinzione di recesso o di esclusione dall'Associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'Associazione stessa.
4. I versamenti non creano altri diritti di partecipazione, segnatamente, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

ART. 26) BILANCIO DI ESERCIZIO

1. L'esercizio sociale ha inizio l'1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. L'Associazione redige il bilancio di esercizio per competenza, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione, le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e che documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
3. Il Consiglio Direttivo in tempo utile per convocare l'Assemblea ordinaria deve predisporre il bilancio di esercizio, da sottoporre, previo il parere favorevole del Collegio dei Sindaci, all'approvazione dell'Assemblea, corredato della relazione dell'attività svolta.

ART. 27) LIBRI SOCIALI

1. Oltre agli altri libri obbligatori, l'Associazione deve tenere:
 - a) il libro degli associati;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
 - d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio Sindacale;
 - e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Probiviri;
 - f) il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli altri eventuali organi sociali.
2. Tali libri devono essere presenti, conservati e costantemente aggiornati presso la sede legale dell'Associazione, con la sola eccezione del libro del Collegio sindacale e/o dell'Organo di Revisione, ove collegiale, che può essere gestito e conservato a cura del Presidente del relativo Organo previa apposita dichiarazione da depositare agli atti dell'Associazione stessa.
3. Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali di cui sopra, secondo le modalità previste dall'art. 7 del presente statuto.

ART. 28) AFFIANCAMENTO DI PERSONA DESIGNATA DA ANFFAS NAZIONALE

1. In caso di persistente situazione di inattività o di inadempimento degli organi, nonché di ingovernabilità dell'Associazione, il Presidente e/o i componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Sindaci o del Collegio dei Probiviri possono proporre all'Assemblea degli associati che si deliberi la richiesta ad Anffas Nazionale, di designazione di un "Tutor" ovvero una persona di comprovata esperienza delle dinamiche associative che, accettando la designazione, affianchi il Presidente dell'Associazione e gli organi associativi, per un periodo non superiore ad un anno, nel ristabilire le corrette condizioni di gestione associativa, fatti salvi i provvedimenti che in ogni caso risultano di competenza del Collegio dei Sindaci e del Collegio dei Probiviri.
2. Anffas Nazionale, con la designazione del Tutor, non assumerà responsabilità per gli atti compiuti dalla persona designata.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 29) SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

1. Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea degli associati secondo quanto previsto all'art. 16.
2. In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non associati, determinandone gli eventuali compensi.

3. Qualunque sia la causa di scioglimento, il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, ad Anffas Nazionale o ad altro ente appartenente alla sua rete associativa, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 30) ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. L'Associazione è da subito retta secondo il presente Statuto, ad eccezione delle clausole statutarie che necessitano dell'iscrizione della Associazione al Registro unico nazionale del Terzo Settore. Di conseguenza, fino a quel momento:

- non potrà essere utilizzato l'acronimo ETS nella denominazione;
- il riferimento alla "rete associativa" di Anffas sarà da intendersi all' "unitaria struttura di Anffas";
- non sarà efficace l'articolo 28, che necessita dell'entrata in vigore, con l'iscrizione al RUNTS, dello statuto di Anffas Nazionale come Rete Associativa;
- il riferimento nell'articolo 29 del presente statuto, all'"Ufficio di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117", va inteso all'"organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 189 e seguenti della Legge n. 662/1996."

2. In ogni caso continua a seguirsi, prevalendo su diverse clausole statutarie, la disciplina delle Onlus, per quanto compatibile, fino a quando non si verificheranno le circostanze di cui all'articolo 104, comma 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, allorquando cesserà l'efficacia di qualsivoglia clausola e disciplina inerenti le Onlus.

3. Gli attuali organi rimangono in carica fino alla loro naturale scadenza e pertanto l'attuale Collegio dei Revisori dei conti eserciterà fino alla sua scadenza le prerogative del Collegio sindacale di cui all'articolo 21.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 31) NORME DI RINVIO

1. Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia.

F.TO MANUZZI GIORGIO, ANTONELLA ODIERNA NOTAIO, SIGILLO